



# GENITORIALITA' IN CARCERE E TUTELA DEI FIGLI MINORI DEI DETENUTI

A cura di Teresa Mazzotta

Adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio  
d'Europa il 4 aprile 2018 della  
**Raccomandazione 2018/5 riguardante i figli di detenuti**

- Numero particolarmente elevato di minori il cui genitore è detenuto
- Opportunità di garantire la salvaguardia del rapporto genitoriale
- Necessità di assicurare che questi minori abbiano gli stessi diritti dei loro coetanei, incluso il contatto regolare con i loro genitori, salvo che non venga ritenuto negativo rispetto ai loro prioritari interessi
- Sussistenza di strumenti di tutela specifici
- Contenuti della Raccomandazione che ha sposato e assorbito i principi del Protocollo di Intesa - Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti - firmato in data 21.03.2014, tra il Ministro della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre, più volte negli anni rinnovato

- Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare gli articoli 1- 2 – 3 - 9 – 12 – 30
- Convenzione Europea sui Diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8, che sottolinea il diritto al rispetto della vita privata e familiare
- Risoluzione europea 2007/2116 (INI), approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008, articolo 24 in cui si ribadisce l'importanza del rispetto dei diritti del fanciullo indipendentemente dalla posizione giuridica del genitore
- Regole Penitenziarie Europee nella versione aggiornata di cui alla Raccomandazione R (2006) 2 dell'11 gennaio 2006, in particolare il punto 36 relativo alle politiche di sostegno alla genitorialità e il punto 24 (4), che prescrive modalità di visita che consentano ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile ordinarie
- gli obiettivi della Strategia del Consiglio d'Europa sui Diritti dell'Infanzia 2016-2020
- Legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
- Protocolli d'intesa sottoscritti dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria finalizzati alla tutela dei minori

## GENITORI IN CARCERE

- La presenza di un genitore in **carcere** può aumentare la possibilità che il minore compia azioni devianti
- Più di due milioni di bambini nei Paesi del Consiglio d'Europa incontrano uno dei **genitori in carcere** (in Italia, sono circa 100.000), in un posto che per loro non è familiare e che potenzialmente potrebbe causare traumi, con regole e orari che confliggono con le necessità, l'organizzazione e gli impegni delle famiglie.
- Nel Regno Unito uno studio ha rilevato che circa la metà dei soggetti ristretti perde i contatti con la propria famiglia mentre si trova in **carcere**. Quanto emerso è di particolare rilievo dal momento che la recidiva di chi ha circa 20 anni (giovane adulto) è del 72% nei 24 mesi successivi alla **scarcerazione**, ma si riduce fino a sei volte per quei **genitori** che rimangono in contatto con i familiari.

## GENITORI e CARCERE

- Relazione: dal latino relatio-onis, termine che deriva da referre.
- Entrare in contatto con l'altro è l'obiettivo principale della relazione. Quando il termine relazione viene accostato alla parola carcere, la sua definizione subisce dei cambiamenti. Tra un genitore detenuto e un figlio, soprattutto minore, la relazione, questa connessione che consente la crescita sana e l'arricchimento del contesto di crescita del bambino, ineluttabilmente muta.
- La relazione deve adattarsi alla struttura contenitiva del carcere. La definizione del ruolo genitoriale, in assenza di un contatto affettivo continuo con il figlio, determina, per il genitore detenuto, una serie di ostacoli, alcune volte insuperabili.

## Cos'è la genitorialità?

- Numerose sono le definizioni di genitorialità come, ad esempio, *“attività che assicura la sopravvivenza e lo sviluppo dei figli”*, oppure qualcosa *“non riducibile alle a qualità personali del singolo genitore, ma che comprende anche un’adeguata capacità relazionale e sociale. Questa competenza implica saper interagire con il bambino in modo protettivo, rassicurante, rispettando però le sue esigenze”*.
- Nonostante una tradizionale automatica connessione tra l’idea del **parenting** e la figura della **madre**, quella del **padre** ha ottenuto nel corso degli anni una crescente attenzione e graduale riconoscimento di importanza.
- Vivere la genitorialità in carcere è estremamente complicato, sia per il minore che si trova a dover affrontare la quotidianità in assenza del genitore sia per la persona detenuta, che non sempre ha la possibilità di elaborare e confrontarsi con questa tematica. Sviluppare delle competenze è sicuramente un aspetto su cui lavorare non solo al fine del reinserimento nel contesto sociale ma anche per il benessere dei figli, attivando altresì una mediazione familiare, attivando colloqui protetti in contesti esterni, con l’aiuto della magistratura di sorveglianza e di enti che hanno una grande esperienza su questa tematica. All’interno dell’istituto penitenziario occorre, altresì, realizzare spazi “a misura di bambino” prima e durante i colloqui, per ridurre l’impatto traumatico della separazione e per facilitare gli incontri.

- Uno studio rileva che i genitori possano riportare la percezione di sensazioni positive nei figli dopo le visite in carcere mentre, di contro, l'impressione di questi ultimi è controversa: quasi la metà dei minori restituisce sentimenti positivi o nostalgici, mentre altri manifestano rabbia e risentimento oppure si dicono confusi rispetto al rapporto con la madre o il padre. Alcuni addirittura non vogliono parlare del tema o ne minimizzano i contenuti emotivi. Nessun bambino di questo studio definisce la visita in carcere positiva, manifestando la percezione di una sorta di "artificialità" della situazione, in cui il genitore non si comporterebbe in maniera naturale, oppure spiegando che in quel lasso di tempo spesso i genitori discutono tra loro dedicando poco tempo al rapporto/relazione genitore-figlio.
- La difficoltà di avere indicazioni certe sulla possibilità di effettuare colloqui o di ricevere regolari telefonate sembra causare emozioni negative, di frustrazione nei minori e in chi se ne prende cura all'esterno del carcere. Gli insegnanti di questi bambini riferiscono di comportamenti bullizzanti, spesso inadeguati rispetto ai coetanei e rispetto alla scuola, episodi depressivi e regressioni nello sviluppo o bassa autostima. Emerge la percezione di **stigmatizzazioni sociali** che rischiano di determinare comportamenti negativi che potrebbero avverarsi, se non si interviene per tempo e con i modi giusti. La regolarità dei colloqui determina una diminuzione dell'aggressività e minore senso di alienazione.

- In carcere si è più volte affrontato, con le persone ristrette, la tematica della cura dei bambini, della gravidanza, degli aspetti legali, della violenza domestica e della modalità con cui mantenere i contatti con i figli durante la carcerazione e nel momento del rientro in famiglia.
- Importante la costituzione di gruppi di genitori detenuti da coinvolgere attivamente in modo da adattare gli incontri in funzione delle diverse situazioni, con l'utilizzo di tecniche diversificate, quali lavori individuali e di gruppo, discussioni, role-playing.
- Importante è, anche, consentire visite più lunghe e più frequenti con i bambini, supportando maggiormente per consentire di mantenere il legame e di gestire le difficoltà emotive dell'essere un genitore in **carcere**, cogliendo ogni opportunità per effettuare colloqui protetti all'esterno della struttura penitenziaria.



- E' importante garantire anche un aiuto, un sostegno ai genitori al momento della scarcerazione, poiché il momento del reingresso in famiglia è un periodo critico per la relazione con i figli senza considerare il rischio di recidiva.
- L'articolo 15 della legge n. 354 del 1975 ( Ordinamento penitenziario) individua nei rapporti con la famiglia uno degli elementi in cui si sostanzia il trattamento rieducativo. I rapporti affettivi con i propri familiari costituiscono per la persona detenuta un insostituibile supporto emozionale e motivazionale per intraprendere un reale processo di reinserimento sociale. Ogni trattamento individualizzato non può prescindere dalla valutazione dell'ambiente sociale di provenienza della persona ristretta, in quanto è il contesto nel quale il soggetto ritornerà una volta espiata la pena.

- Il contributo che la famiglia può offrire nel percorso di risocializzazione del condannato è di primaria importanza. L'interruzione o il deterioramento delle relazioni familiari possono determinare effetti devastanti sul processo di cambiamento del soggetto ristretto.

L'obiettivo primario è, quindi, quello di valorizzare tutti i momenti di contatto fra il ristretto e i suoi cari, ponendo in essere tutti gli sforzi che le risorse a disposizione e le previsioni normative consentono

- Il momento del rilascio del permesso di colloquio e il successivo svolgimento costituiscono uno dei principali momenti di contatto fra la famiglia del ristretto e la struttura penitenziaria. E' su tale momento che occorre approfondire un particolare impegno. Se si vuole valorizzare l'apporto che la famiglia può fornire per il compimento della difficile opera di reinserimento sociale, non è possibile prescindere dal fornire un'immagine realmente positiva e aperta dell'Amministrazione Penitenziaria, non meramente autoritaria, l'immagine, cioè, di una istituzione che applica le regole con fermezza ma anche con umanità, che applica una sanzione ma che cerca anche di offrire un'opportunità di risocializzazione.
- L'istituzione penitenziaria per interpretare al meglio la propria funzione costituzionale, deve prestare la massima attenzione alle conseguenze psicologiche che ogni atto inevitabilmente comporta.

- Fin dal momento dell'ingresso nella struttura penitenziaria si pone il delicato problema di garantire il rapporto della persona ristretta con i propri figli in tenera età che manifestano difficoltà a comprendere ed accettare l'improvviso allontanamento da casa del genitore.
- Questa improvvisa separazione può far nascere paure ed ansie, non certo attenuate dalla diffusa tendenza degli adulti a non rivelare loro la verità sulle ragioni dell'assenza del genitore del nucleo familiare. Nella vita del bambino c'è una improvvisa variazione nei rapporti con il genitore, c'è un "prima" e un "durante" la detenzione con possibili e negative conseguenze anche sul "dopo". E' compito della nostra Amministrazione avvalendosi anche del conforto e sostegno da parte di operatori e associazioni specializzate operare perché tale rischio non si concretizzi per cercare di intervenire sul corretto sviluppo del minore.

- 
- Criticità che spesso volte si riscontrano:
  - Assenza di sale colloqui “a misura di bambino” negli istituti penitenziari (ampie dimensioni, presenza di numerosi adulti estranei, arredo freddo ed essenziale). Il genitore detenuto, durante il colloquio, non riesce a giocare con i propri figli.
  - Percezione di elevati livelli di ansia e preoccupazione nei bambini che si recano a colloquio, anche a causa delle indispensabili procedure di controllo cui sono sottoposti i familiari dei ristretti.

E' importante l'assegnazione del soggetto detenuto nell'istituto più vicino al nucleo familiare, realizzando il principio di territorialità dell'esecuzione della pena, peraltro già presente nel nostro sistema penitenziario, che prevede l'assegnazione all'istituto “situato nella regione di residenza” (art. 30 comma 1 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e ribadito in tema di trasferimenti nell'art.42 L. 26 luglio 1975, n. 354 nonché di lavorare quando il ristretto è in esecuzione pena sulle misure alternative alla detenzione, sui permessi premio, specialmente quando il genitore esercita la responsabilità genitoriale in via principale.

- La legge 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) recepisce il dettato costituzionale in materia di famiglia e genitorialità:
- Art. 29 Cost. (“la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”);
- art. 31 Cost. (“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi”);
- art. 30 Cost. (“É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”).
- Le relazioni familiari assumono un ruolo primario e non si potrebbe considerare “umano” un trattamento che negasse per ragioni custodialistiche la possibilità di far visita ad un congiunto ad es. in pericolo di vita e non avrebbe molte possibilità di successo un trattamento risocializzante che prescindesse dalla famiglia.
- L’art.18 O.P. prevede i colloqui con i “congiunti” che “si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia”.
- La tecnologia, durante la pandemia, ha consentito di garantire il mantenimento delle relazioni familiari e affettive nonostante le molteplici criticità. Gli strumenti tecnologici (quali ad es. videoconferenze e chiamate con cellulari) non possono e non devono rappresentare un’alternativa ai colloqui in presenza.

- Soprattutto per i bambini in tenera età si valuta l'estrema importanza del rapporto con la madre detenuta e la legislazione individua soluzioni alternative al carcere quando non vengono ravvisati dall'A.G. elevati livelli di pericolosità sociale.
- È prevista l'istituzione di nidi nelle sezioni dedicate alle donne, di istituti a custodia attenuata (ICAM) e di case famiglia protette, così da ampliare la gamma delle misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e delle modalità alternative alla esecuzione della pena in carcere.

- Un'attenzione particolare deve essere riservata al rientro in famiglia delle persone che abbiano sofferto un lungo periodo detentivo, per offrire a loro e ai loro figli ogni forma di aiuto e di sostegno nel processo di reinserimento sociale.
- Il sistema penitenziario italiano contempla già strumenti volti a consentire al genitore detenuto di mantenere e rinsaldare la relazione parentale mediante ad es. l'istituto del permesso c.d. di necessità, disciplinato nell'art. 30 ord. penit., che nel primo comma prevede che i detenuti, siano essi imputati o condannati, e gli internati possano recarsi presso il familiare in imminente pericolo di vita, eventualmente con la scorta, mentre nel secondo comma disciplina la concessione di permessi eccezionalmente per eventi, pur sempre riconducibili all'ambito familiare, di "particolare gravità".
- A fronte della formulazione dei due commi, pare tuttavia difficile ricondurre nella ipotesi di cui al secondo comma eventi significativi ma di segno positivo, quali possono essere un compleanno, la prima comunione, il conseguimento della maturità o altri eventi che rivestano una particolare valenza.



Assimilabili per certi versi ai permessi c.d. di necessità sono le “visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter ord. penit.

La previsione riguarda nel primo comma il “caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, affetto da patologia cronica” ovvero il “caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità”. Nel secondo comma sono regolati i permessi per consentire di accompagnare il minore a visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute.

Sono disciplinati nell’art. 30-ter ord. penit. i permessi premio diretti a “consentire di coltivare interessi affettivi” (oltre che culturali o di lavoro) che sono fruibili solo in presenza delle condizioni oggettive e soggettive delineate nello stesso articolo.

Non sfugge come il tema trattato è particolarmente delicato, riguardando una situazione che può causare traumi, stigmatizzazioni, privazione delle cure da parte dei genitori e questa tematica è di estremo interesse, soprattutto in questo periodo di grande attesa per l'emanazione della normativa di riforma del sistema penitenziario.

Il filo conduttore è rappresentato dalla riaffermazione che la pena non può tradursi nella compressione dei diritti fondamentali della persona e deve mirare al reinserimento sociale. È evidente l'eco delle tante sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno riaffermato il rispetto della dignità della persona quale valore indefettibile.

Il rispetto della dignità delle persone recluse e dei loro familiari, specie se con figli minorenni, è **imprescindibile** condizione di un trattamento di non desocializzazione e di sostegno rivolto agli imputati e di un percorso di recupero e di reinserimento delle persone condannate.

# Area verde colloqui Rep. Penale



# Area verde colloqui Rep. Femminile



# Area verde colloqui Rep. Circondariale



# Partita con i papà



# Evento “L’ora felice”



# Teatro ...

